

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2024/2025

Il/La sottoscritto/a in qualità di padre madre tutore

CHIEDE

per l'anno scolastico 2024/2025 l'iscrizione del bambino/a

alla Scuola dell'Infanzia di *(inserire in ordine di preferenza indipendentemente dalla zona di competenza):*

- 1) (indicare il plesso selezionato dal menù a tendina della domanda on line)
- 2)
- 3)

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler permanere nella lista di attesa della 1[^] preferenza espressa nel caso in cui gli venga assegnata la 2^a sede scelta per indisponibilità di posti.

CHIEDE inoltre di avvalersi, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

- orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
- orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino

(E' possibile prendere visione dei criteri di precedenza all'ammissione cliccando il seguente [link](#))

Il/La sottoscritto/a DICHIARA che:

- la propria famiglia (genitori che esercitano la potestà genitoriale ed eventuali fratelli/sorelle) è composta, oltre che dall'alunno, da:

1. PADRE (Cognome – Nome – Luogo e data di nascita)

2. MADRE (Cognome – Nome – Luogo e data di nascita)

3. FRATELLO/SORELLA (Cognome – Nome – Luogo e data di nascita)

4. FRATELLO/SORELLA (Cognome – Nome – Luogo e data di nascita)

5. FRATELLO/SORELLA (Cognome – Nome – Luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara che:

Il bambino del quale si chiede l'iscrizione è in situazione di disabilità certificata

Il familiare è in situazione di disabilità certificata

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di essere separato/divorziato e di avere l'affidamento ESCLUSIVO CONDIVISO
 di essere genitore unico

TODI

Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza del Codice Civile in materia di responsabilità genitoriale (*)

Firma di autocertificazione del genitore

(*) INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. **Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.**

Allegato Scheda B

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Alunno

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9,2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica

Scelta di **NON** avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quarter del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Todi

FIRMA DEL GENITORE

Art. 9,2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dal luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

Allegato Scheda C

(a settembre dopo delibera del Collegio Docenti)